

HELP DESK AZIENDE

CESSAZIONE DELLO STATO D'EMERGENZA E MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19 (D.L. N. 24/2022)

SOMMARIO

1. Le novità del decreto legge 24 marzo 2022, n.24.....	1
2. Nuove regole per isolamento e autosorveglianza.....	1
3. Obbligo di green pass base per l'accesso ai luoghi di lavoro fino al 30 aprile 2022	2
4. Mantenimento degli obblighi di protezione: DPI e Protocolli COVID-19.....	2
5. Persiste fino al 31 dicembre l'obbligo vaccinale per i sanitari	3
6. Semplificata fino al 30 giugno la disciplina del lavoro agile nel settore privato	3
7. Prorogata fino al 30 giugno la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili	3

1. Le novità del decreto legge 24 marzo 2022, n.24

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 il decreto legge n. 24/2022, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*.

L'evolversi della situazione epidemiologica e l'esigenza di superare lo stato di emergenza hanno imposto di dettare le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria.

2. Nuove regole per isolamento e autosorveglianza

A decorrere dal 1° aprile 2022, esclusivamente alle persone sottoposte alla misura **dell'isolamento** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto **risultate positive al SARS-CoV-2**, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora e ciò fino all'accertamento della guarigione (art. 4 d.l. n.24/2022 introduce l'art. 10-ter al d.l. n.52/2021 conv. in l. n. 87/2021).

A tutti coloro che hanno avuto **contatti stretti con soggetti confermati positivi** al SARS-CoV-2 è applicato il regime **dell'autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al **decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2,

anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Viene dunque **definitivamente meno** la misura della **quarantena**.

3. **Obbligo di green pass base per l'accesso ai luoghi di lavoro fino al 30 aprile 2022**

Fino al 30 aprile 2022 vengono prorogate le disposizioni che impongono ai dipendenti privati di **possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19** ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro e ai datori di lavoro di controllare le certificazioni (art. 6 comma 8 d.l. n. 24/2022 e art. 9-septies, commi 1-6 e comma 7).

Si segnala che la certificazione verde da esibire da parte di tutti i lavoratori, ivi compresi i **lavoratori ultra cinquantenni**, sarà il c.d. **green pass base**, ottenibile a seguito di **vaccinazione, avvenuta guarigione** o anche semplicemente **test negativo**.

4. **Mantenimento degli obblighi di protezione: DPI e Protocolli COVID-19**

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i **luoghi al chiuso** – con la sola esclusione delle abitazioni private – è fatto obbligo di indossare **dispositivi di protezione delle vie respiratorie** e le **mascherine chirurgiche** sono considerati dispositivi di protezione individuale (**DPI**) (art. 5 commi 2 e 8 d.l. n. 24/2022).

Inoltre rimane in vigore la disposizione che prescrive che:

“Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida” (art. 29-bis d.l. n. 23/2020 conv. in l. n. 40/2020).

Nonostante il formale superamento dell'emergenza, si suggerisce di **continuare ad applicare in azienda i **Protocolli COVID-19** in precedenza adottati.**

La stessa Confindustria¹ ricorda come il Protocollo del 24 aprile 2020 sia stato sostituito dal “**Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di**

¹ Nota Confindustria “DL Covid – Prime indicazioni del 18 marzo 2022”, consultabile qui: <https://www.confindustria.benevento.it/wp-content/uploads/2022/03/DL-Covid-prime-indicazioni-002-3.pdf>

lavoro” dd. **6 aprile 2021**, che dunque ancora oggi – in considerazione del fatto che il virus continua a costituire elemento di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori – deve essere integralmente osservato.

5. Persiste fino al 31 dicembre l’obbligo vaccinale per i sanitari

Permangono gli **obblighi vaccinali** per gli esercenti le professioni **sanitarie** e gli operatori di interesse sanitario e **fino al 31 dicembre 2022** troverà applicazione l’eventuale **sospensione** in caso di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.

Nel caso di **intervenuta guarigione** del sanitario nel corso del periodo di sospensione, **l’Ordine professionale** territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la **cessazione temporanea della sospensione**, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero della Salute (art. 9 d. l. n. 24/2022 che modifica il comma 5 dell’art. 4 d. l. n. 44/2021 conv. in l. n. 76/2021).

La **sospensione riprende automaticamente** efficacia qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine di differimento previsto.

6. Semplificata fino al 30 giugno la disciplina del lavoro agile nel settore privato

Viene **prorogato fino al 30 giugno 2022** il regime del **lavoro agile semplificato** introdotto dalla normativa emergenziale (art. 10 comma 2 d.l. n. 24/2022 e art. 90 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020). Per i datori di lavoro sarà sufficiente **comunicare in via telematica al Ministero del lavoro** i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dello stesso Ministero.

*Si suggerisce di **regolare aziendalmente** l’impiego di lavoratori in modalità agile adottando una disciplina uniforme in tema di controlli a distanza.*

I datori di lavoro privati potranno impiegare i propri dipendenti in modalità agile anche in **assenza dell’accordo individuale** e adempiere agli **obblighi informativi** in materia di sicurezza ricorrendo alla **documentazione** resa disponibile nel sito dell’**INAIL** tuttavia persisterà il quadro regolatorio in tema di controlli a distanza e protezione dei dati personali (art.4, l. n.300/1970 e Reg. UE n.2016/679 GDPR).

7. Prorogata fino al 30 giugno la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili

Prorogate fino al **30 giugno 2022** le disposizioni in materia di **sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti** a rischio di contagio (art. 10 comma 2 d.l. n. 24/2022 e art. 83 commi da 1 a 3 d.l. n. 34/2020 conv. in l.n. 77/2020).

AVV. FRANCESCO PAOLO MANSI
AVV. ANNA NARDONE

VIA CARDUCCI 44 – UDINE 33100
T +39 0432 512704 F +39 0432 503901

AVV. CLAUDIA OGRISEG *
AVV. ALBERTO TARLAO

CONTATTI REFERENTE PER LA PRATICA
MOBILE +39 3401460439
claudia.ogriseg@ogriseg.legal

I datori di lavoro dovranno assicurare una **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei **lavoratori maggiormente esposti** a rischio di contagio, in ragione **dell'età** o della condizione di rischio derivante da **immunodepressione**, anche da patologia COVID-19, o da esiti di **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di **terapie salvavita** o comunque da **comorbilità** che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Inoltre, l'eventuale **inidoneità** alla **mansione** accertata per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio **non** potrà in ogni caso **giustificare** il **recesso** del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Da ultimo, si segnala che **non sono state prorogate** le disposizioni inerenti ai **lavoratori fragili** previste dall'art. 26 del d.l. n.18/2020 conv. in l.n. 27/2020, che pertanto cesseranno di avere efficacia in data 31 marzo 2022.

Udine, 29 marzo 2022

avv. Claudia Ogriseg